



COMUNE DI ROCCHETTA TANARO

Gara Europea a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione funzionale ed economica della Casa di Riposo Comunale di Rocchetta Tanaro, mediante finanza di progetto.

Valore della concessione: € 35.967.465,00

CUP F44E21003520005

CIG 8953548D89

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18/04/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016.

CPV 85311100-3 "Servizi di assistenza sociale per persone anziane" Allegato IX al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

- 1.** Il presente Disciplinare, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative del bando in ordine ai requisiti ed alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione della concessione, nonché tutte le altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento della gestione funzionale ed economica.
- 2.** La concessione è regolata da tutte le normative nazionali nonché dalle leggi ed altre disposizioni della Regione Piemonte.
- 3.** L'affidamento sarà operato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 18.04.2016 n. 50 ("Codice dei Contratti pubblici", d'ora in avanti per brevità anche "Codice"), con presentazione di offerte al rialzo sul canone concessorio di riferimento e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del

Codice. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative al presente appalto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dal concorrente.

4. Il Concorrente si obbliga in ogni caso alla piena applicazione di eventuali nuove norme, linee guida o regolamenti che il Comune, la Regione o lo Stato approvino e che siano applicabili al servizio in oggetto.

SEZIONE I

ENTE COMMITTENTE

Comune di Rocchetta Tanaro, Piazza Italia 1, CAP 14030 – Rocchetta Tanaro (AT), **C.F. 00155620057, P.IVA: 00155620057; PEC: info@pec.comune.rocchettatanaro.at.it.**

Luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura: Comune di Rocchetta Tanaro Via Roma 41 **Codice NUTS ITC17**

SEZIONE II

PUBBLICITÀ

Conformemente a quanto disposto dall'art. 72 del Codice e dal D.M. 2/12/2016, il bando di gara è pubblicato

per intero su:

- Profilo del committente: <https://comune.rocchettatanaro.at.it/it/page/gara-europea-a-procedura-aperta-per-l-affidamento-i-403b4232-b338-42a1-8af1-f00b596384a4>
- Albo Pretorio ed apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Rocchetta Tanaro.

per estratto su:

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GUCE;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GURI;
- Portale della Trasparenza ANAC;
- Portale unico per la pubblicità delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

per avviso su:

- due quotidiani a diffusione nazionale;
- due quotidiani a maggior diffusione locale.

Secondo il disposto dell'art. 5 D.M. Infrastrutture e Trasporti 2.12.2016 (in G.U. 25.01.2017 n. 20), le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

SEZIONE III

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara e relativi allegati: Modello A, Modello A1 Consorzi, Modello A1 RTI, Modello A1 Società, Modello B Fatturato, Modello C Esperienza, Modello D Offerta;
3. Project financing, ai sensi dell'articolo 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, proposto dalla Anteo Cooperativa Sociale Onlus di Biella (prot. 2961 del 21/09/2021) con allegate le precisazioni e rettifiche fornite su richiesta della stazione appaltante composto da:
 - Proposta di partenariato p.p.;
 - Capitolato;
 - Progetto gestionale;
 - Piano economico finanziario asseverato;
 - Calcolo sommario della spesa;
 - Quadro economico generale dell'intervento;
 - Attestazioni relative agli interventi di manutenzione, di adeguamento ed implementazione impiantistica;
 - Elaborati grafici e descrittivi relativi agli interventi di manutenzione, di adeguamento ed implementazione impiantistica composti da: relazione illustrativa generale; Relazione tecnica e specialistica; Capitolato descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; Relazione tecnica impianti meccanici; Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura del PSC; Planimetria generale, estratti, inquadramento; Stato di fatto; Comparazione; Progetto; Progetto impianti meccanici.
 - Riscontro alla richiesta di chiarimenti/precisazioni/correzioni datata 05/10/2021;
 - Riscontro alla richiesta di chiarimenti/precisazioni/correzioni datata 21/10/2021;
4. Schema di contratto;
5. Inventario dei beni presenti nella Casa di Riposo Comunale;
6. Quadro economico dell'appalto;

7. Protocolli attuativi sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata (Confimi Industria);
8. Prospetto del personale impiegato nella struttura;
9. Istruzioni per la compilazione del DGEU e relativo file XML;

La documentazione completa di gara è disponibile sul profilo del committente all'indirizzo:

<https://comune.rocchettatanaro.at.it/it/page/gara-europea-a-procedura-aperta-per-l-affidamento-i-403b4232-b338-42a1-8af1-f00b596384a4>

SEZIONE IV

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

L'indirizzo di posta elettronica non certificata è consentito solo ed esclusivamente per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Parte I

OGGETTO, ENTITÀ E DURATA DELLA CONCESSIONE

Articolo 1

OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE E PUNTI DI CONTATTO

1.1. - La concessione oggetto del presente procedimento ha ad oggetto:

(I) la gestione funzionale ed economica della struttura Casa di Riposo Comunale di Rocchetta Tanaro ubicata in via Roma 41, a Rocchetta Tanaro (AT) (d'ora in avanti per brevità anche "Casa di riposo"), attualmente destinata a: **(a)** presidio residenziale per persone autosufficienti (Residenza Assistenziale - RA) n. 25 posti letto autorizzati in regime definitivo; **(b)** presidio residenziale per persone non autosufficienti (Residenza Sanitaria Assistenziale - RSA) n. 20 posti letto autorizzati in regime definitivo;

(II) la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e la realizzazione degli interventi di manutenzione, adeguamento e riqualificazione impiantistica del plesso Casa di Riposo Comunale di Rocchetta Tanaro, sito in via Roma 41 a Rocchetta Tanaro (AT).

1.2. - Si intendono incluse nell'oggetto della concessione tutte le opere edili ed impiantistiche, di allaccio e collegamento ai servizi e, in genere, qualsiasi intervento edilizio e/o impiantistico che, in quanto siano direttamente connessi alla concessione, siano da eseguirsi all'interno delle aree e relative pertinenze sulle quali verranno realizzati gli interventi durante l'intero periodo di gestione.

1.3. - Il servizio rientra tra quelli previsti nell'allegato IX del Codice: Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi - CPV 85311100-3 "Servizi di assistenza sociale per persone anziane".

1.4. - Il procedimento di scelta del contraente è stato avviato con Determinazione a contrarre n° 14 del 29/10/2021 a firma del Responsabile del Servizio Sociale Andrea Marchisio.

1.5. - Il punto di contatto per la procedura è: Ufficio Servizio Sociale del Comune di Rocchetta Tanaro, telefono: +39.0141.644.123 interno 6; e-mail serviziosociale@comune.rocchettatanaro.at.it; PEC: info@pec.comune.rocchettatanaro.at.it sito istituzionale: www.comune.rocchettatanaro.at.it; codice NUTS: ITC17

1.6. - Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex art. 31 del Codice, è: Andrea Marchisio, Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Rocchetta Tanaro.

1.7. - Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto è: Andrea Marchisio, Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Rocchetta Tanaro.

Articolo 2

NATURA ED ENTITA' DELLE PRESTAZIONI; TEMPI, TERMINI E CARATTERISTICHE DEI LAVORI

2.1. - L'intervento che il concedente intende realizzare consiste nella gestione della Casa di Riposo secondo le modalità, gli standard qualitativi e le linee procedurali di operatività espressamente indicate nei sottoindicati documenti:

- (I)** Schema di Contratto di concessione;
- (II)** Proposta di progetto (project financing);
- (III)** Piano Economico Finanziario.

2.2. - Tutti i servizi dovranno essere espletati nel pieno rispetto di quanto disposto dai documenti di gara che il Concorrente sottoscrive per piena accettazione con effetto vincolante sull'esecuzione della futura gestione e dei futuri interventi.

2.3. La realizzazione delle opere di manutenzione, adeguamento e riqualificazione impiantistica della struttura che il concedente intende realizzare sono indicate nel progetto definitivo che sarà inserito nella "Busta B".

2.4. Durante la realizzazione delle opere di cui al punto precedente non dovrà essere pregiudicata in alcun modo la regolare prestazione dei servizi agli ospiti all'interno della struttura, che pertanto continuerà a funzionare con gli ospiti in essa presenti mantenendo i necessari requisiti dal punto di vista di sicurezza, continuità e soddisfacimento degli standard qualitativi in essere e di quelli previsti dalla normativa applicabile, anche regolamentare, regionale, nazionale, e comunitaria, vigente e demandata anche successivamente alla stipula della Concessione.

2.5. L'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto dei termini e delle tempistiche indicate nello schema di contratto di concessione e conformemente alle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti e disciplinanti lo specifico settore di riferimento, nonché agli strumenti urbanistici in relazione alle previsioni del Piano Regolatore Generale Intercomunale (P.R.G.I.) ed al Regolamento Edilizio. Il Concorrente dovrà pertanto verificare la conformità della propria proposta progettuale alle normative sopra indicate.

Articolo 3

VALORE DELLA CONCESSIONE E FINANZIAMENTO

3.1 Ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore presumibile della concessione ammonta a complessivi € **35.967.465,00** (euro trentacinquemilioninovecentosessantasettemilaquattrocentosessantacinque/00). Tale importo è quantificato sulla base delle attuali rette di degenza in media intensità applicato per il numero massimo di ospiti convenzionati (20) (Tabella 1 allegata alla Delibera Giunta Regionale del Piemonte (DGR Piemonte) 2/8/2013 n.

85-6287 e sulla base delle attuali rette di degenza in media intensità applicato per gli ospiti non convenzionati (25) secondo la tariffa definita con deliberazione della Giunta Comunale di Rocchetta Tanaro n° 18 del 01/04/2021. Il valore giornaliero così ottenuto per il totale degli ospiti è moltiplicato per i giorni dell'anno (365) per l'intera durata prevista della concessione (30).

3.2. Il regime IVA applicabile alle tariffe sopra indicate è disciplinato dall'art. 16 del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1, comma 960 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

3.3. L'importo presunto dei lavori di manutenzione, adeguamento e riqualificazione impiantistica ricavati dalla proposta di finanza di progetto ammonta a complessivi **€ 345.600,00** (eurotrecentoquarantacinquemilaseicento/00) di cui **€ 286.727,54 (euroduecentottantaseimilasettecentoventisette/54) per lavori**, € 14.336,38 (euroquattordicimila trecentotrentasei/38) per varie ed imprevisti, € 44.536,09 (euroquarantaquattromilacinque centotrentasei/09) per spese tecniche.

3.4 L'importo presunto per la sostituzione/integrazione degli arredi, ricavato dalla documentazione del project financing ammonta a complessivi € 252.000,00 (euroduecentocinquantaduemila/00) oltre I.V.A.;

3.5. L'importo del canone di concessione che il Concessionario corrisponderà all'ente appaltante (importo posto a base di gara sul quale il concorrente deve proporre una percentuale di rialzo), come indicato nella proposta di finanza di progetto, è fissato in annui **€ 15.000,00 (euroquindicimila) oltre I.V.A.. L'importo contrattuale presunto è pari all'importo del canone versato per l'intera durata della concessione (€ 450.00,00).**

3.6. Il servizio è finanziato con i corrispettivi delle rette degli ospiti e dei servizi erogati. Le opere edili da realizzare saranno autofinanziate dal concessionario, il quale è remunerato tramite la riscossione delle rette e delle tariffe dei servizi oltre che dall'eventuale ricorso agli strumenti finanziari offerti dal mercato.

Articolo 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1. La concessione ha durata di **30 anni** (360 mesi, trecentosessanta mesi) decorrenti dalla data di stipula del contratto definitivo ovvero, se la data della stipula è precedente all'inizio effettivo della gestione, dalla data di effettiva decorrenza della gestione. In ogni caso, su

richiesta del Comune, l'aggiudicatario sarà tenuto ad attivare senza indugio il servizio anche nelle more della stipula del contratto.

4.2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentita la proroga dell'affidamento limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato, nel presente disciplinare e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Parte II

MODALITÀ DI GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Articolo 5

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

5.1. La concessione sarà affidata secondo le disposizioni contenute negli atti di gara, nel rispetto dei principi generali in materia di contratti pubblici e del Codice medesimo, ove espressamente richiamate.

5.2. L'aggiudicazione avverrà mediante procedura di selezione aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti, sulla base degli elementi di valutazione e pesi ponderati indicati al seguente articolo 19, anche in presenza di una sola offerta presentata, purché valida, congrua e correttamente presentata.

Articolo 6

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

6.1. Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. salvo i limiti espressamente indicati dalle disposizioni vigenti, con le prescrizioni e i requisiti di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo D.lgs. 50/2016 e inoltre:

- I soggetti costituiti in cooperative sociali o Consorzi di cooperative sociali il cui oggetto sociale corrisponda a quello dell'appalto ed in possesso dell'iscrizione al Registro Regionale Istituito ai sensi della Legge 381/91 o l'iscrizione ad analogo registro della Regione o Stato estero di appartenenza dell'Unione Europea. Sono escluse dalla partecipazione le cooperative sociali di tipo B;
- i soggetti costituiti in Associazioni di promozione sociale iscritte al Registro Regionale (corrispondente al registro ex L. 383/2000);

- i soggetti costituiti in imprese sociali;
- gli operatori economici stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, ai quali si applica l'art. 45 del D.lgs. 50/2016;
- i soggetti aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e di cui all'art. 45 co. 2 lett. f. del Codice; le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: (I) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; (II) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; (III) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013); per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

6.2. Possono partecipare i predetti soggetti, anche riuniti o che intendano riunirsi, nei confronti dei quali non sussistano le cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'art. 1 bis co. 14 della L. n. 383/2001, né alcuna ipotesi di divieto a

contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa; i soggetti aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

6.3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo e/o consorzio ordinario (la violazione comporta l'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi ordinari partecipanti in violazione).

6.4. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara stessa in raggruppamento o in consorzio ordinario o comunque in forma plurisoggettiva (la violazione del divieto comporta l'esclusione della gara del concorrente partecipante in forma individuale).

6.5. È vietata la partecipazione alla procedura di affidamento del consorzio stabile e, separatamente, dei consorziati (l'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione dell'art. 353 c.p.).

6.6. È vietata ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un consorzio stabile.

6.7. I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma, pena, in caso di violazione del divieto, l'esclusione dalla gara stessa sia del consorzio sia del consorziato assegnatario (l'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione dell'art. 353 c.p.).

6.8. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6.9. È vietata la partecipazione alla stessa gara di soggetti che si trovino tra loro in situazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (la violazione del divieto comporta l'esclusione di tutte le imprese, controllanti e controllate, partecipanti in violazione).

6.10. I raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, dovranno assumere, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del Codice, la forma di "Associazione Temporanea di Imprese" ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 7

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

7.1. A pena di esclusione dalle procedure di gara, condizione necessaria imprescindibile per la partecipazione è il possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e morale, di capacità professionale e tecnico/organizzativo, di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare di gara.

7.2. Resta salva, la possibilità di sanare eventuali carenze e/o irregolarità attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice e nei limiti consentiti dalla stessa.

A) Requisiti di carattere generale

7.3. I candidati dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

7.4. Sono esclusi dalla gara i soggetti per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

B) Requisiti speciali e mezzi di prova

B1. Requisiti specifici per l'appalto di servizi

- I partecipanti devono essere iscritti alla Camera di Commercio, nelle Sezioni corrispondenti alle attività equivalenti a quella del servizio da appaltarsi.
- Personale responsabile dell'esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.

B2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) e comma 3)

7.5. A pena di esclusione, i candidati dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:

- iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività inerente l'oggetto della concessione; per i soggetti non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana che dovrà attestare l'iscrizione in un analogo registro professionale-commerciale dello stato di residenza tale da considerarsi equipollente. Per i soggetti che non sono tenuti all'iscrizione nell'anzidetto registro, dovrà essere prodotta la dichiarazione di iscrizione

negli albi e nei registri all'uopo previsti, conformemente con quanto previsto dall'art. 83, c. 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- iscrizione nell'apposito all'albo delle società cooperative istituito ai sensi del D.M. 23.06.2004 presso il Ministero delle Attività Produttive con indicazione del numero, della data e della sezione di iscrizione di appartenenza, ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza i soggetti non aventi sede in Italia;
- iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali o iscrizione ad analogo registro della Regione o stato di appartenenza all'Unione Europea attinente al servizio posto a bando;
- iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni (corrispondente al registro ex L. n. 383/2000);
- iscrizione, se trattasi di ONLUS, all'anagrafe tributaria, per la categoria corrispondente a quella del servizio.

7.6. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

C) Requisiti di capacità tecnica/professionale (art. 83 comma 1 lett. c) e comma 6)

7.7. I candidati dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:

- **esperienza maturata e professionalità acquisita**, nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, per almeno tre anni continuativi, nel servizio complesso di gestione di strutture residenziali per anziani, per conto di Enti pubblici e/o privati: (I) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari il requisito deve essere riferito complessivamente a tutte le imprese raggruppate o consorziate e deve essere posseduto, in relazione alla propria quota di partecipazione, dall'impresa mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima dei 2/3 (leggasi due terzi) di quanto richiesto all'impresa singola, mentre la restante quota (1/3, leggasi un terzo) deve essere posseduto cumulativamente dalle altre imprese mandanti o dalle altre imprese consorziate; (II) nel caso di consorzi di cooperative o consorzi stabili tale requisito deve essere posseduto dal consorzio; (III) il requisito dovrà essere comprovato: (a) se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, mediante copia dichiarata conforme all'originale dei contratti, o dei certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti medesimi attestanti la regolare esecuzione del servizio e indicante il numero degli ospiti

che la struttura gestita può accogliere; (b) se trattasi di servizi prestati a privati, mediante dichiarazione rilasciata da questi, attestante la regolare esecuzione del servizio e il numero degli ospiti che la struttura gestita può accogliere, ovvero in alternativa, copia dichiarata conforme all'originale dei contratti e delle relative fatture emesse nei tre esercizi, contenente il numero degli ospiti che la struttura gestita può accogliere.

- **disporre di figure professionali** in possesso del titolo e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nel servizio oggetto dell'appalto: (I) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari il requisito deve essere riferito all'impresa mandataria; (II) nel caso di consorzi di cooperative o consorzi stabili tale requisito deve essere posseduto dal soggetto che gestirà il servizio;
- **certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015**, in originale o copia autenticata ovvero copia fotostatica dichiarata conforme all'originale accompagnata da documento valido di identità del sottoscrittore, rilasciata da organismo accreditato entro la data di pubblicazione del Bando e specifica per l'erogazione di servizi socio-sanitari oggetto della presente gara. È evidente, data la natura del servizio, il riferimento prevalente alle certificazioni che attestino una gestione della qualità volta a migliorare con continuità le prestazioni aziendali, per soddisfare le esigenze e le aspettative degli utenti e di tutte le altre parti interessate: dipendenti, proprietari/soci, fornitori, collettività, in particolare rispetto a quelle che garantiscano la sussistenza di standard adeguati nella gestione di servizi residenziali di assistenza agli anziani e nella gestione ambientale, ricercandone sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e sostenibile. Tali ultimi requisiti sono in ogni caso da considerare standard che, ancorché non certificati, devono comunque essere perseguiti a livello di impegno contrattuale: (I) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari il requisito deve essere riferito all'impresa mandataria; (II) nel caso di consorzi di cooperative o consorzi stabili tale requisito deve essere posseduto dal soggetto che gestirà il servizio;

D) Requisiti di capacità economica e finanziaria

7.8. I candidati dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:

- **fatturato globale medio annuo** (calcolato come media degli ultimi 3 - leggansi tre - esercizi finanziari disponibili) **non inferiore ad € 30.000.000,00 (euro trentamiloni/00) IVA esclusa**; tale requisito è richiesto in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità

strutturale e La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: (i) per le società di capitali mediante i bilanci (voce A1 del conto economico) approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e corredati della nota integrativa; (ii) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA: (i) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari il requisito del fatturato globale deve essere riferito complessivamente a tutte le imprese raggruppate o consorziate e devono essere posseduti, in relazione alla propria quota di partecipazione, dall'impresa mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 60% di quanto richiesto all'impresa singola, mentre la restante percentuale (40%) deve essere posseduto cumulativamente dalle altre imprese mandanti o dalle altre imprese consorziate, nella misura minima per ciascuna di esse pari al 10% di quanto richiesto all'impresa singola. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria; (ii) nel caso di consorzi di cooperative o consorzi stabili tale requisito deve essere posseduto dal consorzio;

- per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, **fatturato globale medio annuo non inferiore ad € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00)**: (I) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari il requisito del fatturato globale deve essere riferito complessivamente a tutte le imprese raggruppate o consorziate e devono essere posseduti, in relazione alla propria quota di partecipazione, dall'impresa mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 60% di quanto richiesto all'impresa singola, mentre la restante percentuale (40%) deve essere posseduto cumulativamente dalle altre imprese mandanti o dalle altre imprese consorziate, nella misura minima per ciascuna di esse pari al 10% di quanto richiesto all'impresa singola. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria; (II) nel caso di consorzi di cooperative o consorzi stabili tale requisito deve essere posseduto dal consorzio;
- **fatturato specifico minimo annuo nel settore servizi di gestione di strutture residenziali per anziani** ovvero a servizi analoghi nei confronti di utenti anziani e/o categorie disagiate (calcolato come media degli ultimi 3 -leggansi tre- esercizi finanziari disponibili) **non inferiore ad € 18.000.000,00 (euro diciottomilioni/00) IVA esclusa.**
- **Possesso**, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della **copertura**

assicurativa:

1. ramo danni - responsabilità civile – responsabilità civile generale – con copertura per il committente, gli ospiti della casa di riposo ed i prestatori d’opera, **con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per sinistro;**
2. ramo danni- responsabilità civile professionale per le attività professionali svolte dal personale sanitario **con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per sinistro.**
3. ramo danni – responsabilità civile fabbricati (“rischio locativo”) **con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), comprensiva di garanzia di pari valore per ricorso terzi da incendio.**

Si precisa che le predette coperture assicurative dovranno essere attive ad inizio della presa di servizio o per la gestione della Struttura; in sede di gara sarà sufficiente una dichiarazione da parte di Compagnia Assicurativa Primaria con la quale la medesima attesta l’assicurabilità del concorrente per la somma indicata impegnandosi a stipulare il relativo contratto; simmetricamente il concorrente dovrà manifestare per iscritto la propria volontà irrevocabile circa la stipula delle predette polizze in caso di aggiudicazione del servizio.

7.9. La richiesta dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sopra elencati è giustificata dalla necessità di garantire all’ente appaltante la solidità economica dei concorrenti e la relativa esperienza maturata nel settore.

E) Indicazioni per i concorrenti con identità plurisoggettiva e per i consorzi

7.10. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilata alla mandataria.

7.11. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

7.12. Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, oppure nell’Albo delle Società Cooperative (in caso

di cooperative o consorzi di cooperative) o nell'Albo regionale (in caso di cooperative sociali), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione.

7.13. Il requisito relativo al fatturato globale e specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

7.14. Il requisito relativo ai servizi deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

7.15. Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui al precedente punto 7.8, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ma in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

7.16. Ai sensi dell'art. 47, Comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di cui ai precedenti paragrafi, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.

7.17. Ai sensi dell'art. 47, co. 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nel caso di consorzi stabili, i requisiti di cui ai precedenti paragrafi da 3 a 8 posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Articolo 8

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DELLA STRUTTURA

8.1. È facoltà del concorrente avvalersi della disciplina dei contratti pubblici per l'esecuzione delle opere di manutenzione, adeguamento e nuova realizzazione.

Articolo 9

SOGGETTI ESCLUSI

9.1. - Non possono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

9.2. – I soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.

9.3. - La partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, siano essi individuali o aggregati, è disciplinata dagli artt. 45, 47, 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Parte III

TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL'OFFERTA

Articolo 10

TERMINI DI SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

10.1. - Il Plico contenente l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, **dovrà pervenire** a mezzo servizio postale, con raccomandata A/R, postacelere, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Rocchetta Tanaro (AT), Piazza Italia n. 1 – 14030 Rocchetta Tanaro (AT), **entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 09/12/2021**. A titolo informativo si precisa che l'ufficio protocollo è aperto al pubblico tutti i giorni feriali, escluso il venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

10.2. - Si precisa che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. Eventuali offerte pervenute oltre detto termine saranno dichiarate non ammissibili e la Contraente ne dichiarerà l'esclusione essendo auto-vincolata al rispetto delle offerte giunte entro i termini prescritti.

10.3. - Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione e ricezione farà fede unicamente il timbro dell'ufficio con attestazione del giorno (e dell'ora di arrivo se giunto l'ultimo giorno utile), apposto dal dipendente addetto al medesimo.

10.4. - Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga a destinazione in tempo utile. La Stazione Appaltante declina ogni

responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

10.5. - Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

10.6. - In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83 comma 9 del Codice.

10.7. - L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il Contraente potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla predetta richiesta del Contraente sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Articolo 11

MODALITA' DI CONFEZIONAMENTO

11.1. - Il plico dovrà essere sigillato integro e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da garantirne la segretezza, dal legale rappresentante della ditta concorrente, (a pena di nullità dell'offerta).

11.2. - Il plico deve riportare all'esterno:

- la denominazione e/o ragione sociale, codice fiscale/partita iva, indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese occorre utilizzare l'acronimo R.T.I. o A.T.I., indicando per tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sia esso costituito o da costituire, la denominazione e/o ragione sociale, codice fiscale/partita iva, indirizzo di posta elettronica certificata;
- l'oggetto della gara "Gara Europea a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione funzionale ed economica della "Casa di Riposo Comunale" di Rocchetta Tanaro, mediante finanza di progetto - CIG: **8953548D89** – NON APRIRE" – **scadenza ore 12:30 del giorno 09/12/2021.**

11.3. La mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara (con espressa indicazione dell'oggetto come precisato al punto precedente) cui l'offerta è rivolta

e/o l'apposizione di indicazioni totalmente errate o generiche – al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente gara - comporta l'irricevibilità dell'offerta medesima.

11.4. A pena di esclusione dalla gara, il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e tali da non rendere visibile il contenuto, sigillate con ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura.

11.5. Le tre buste esternamente identificate con l'intestazione del soggetto concorrente, con l'oggetto della gara e la ragione sociale del concorrente o delle imprese raggruppate o raggruppande concorrenti, dovranno riportare le seguenti diciture, rispettivamente:

- Busta A - Documentazione amministrativa;
- Busta B – Proposta progettuale;
- Busta C - Offerta Economica.

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

11.6. La "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" dovrà contenere i seguenti documenti da rendere nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:

(I) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, secondo il modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o dal titolare o dal procuratore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, in quest'ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. Nel caso di consorzi già costituiti, la domanda di ammissione dovrà essere presentata dal rappresentante del consorzio concorrente e da ogni ditta consorziata. Nel caso di ATI già costituita, la domanda di ammissione dovrà essere presentata dal rappresentante dell'impresa qualificata come mandatario e da ogni operatore riunito. Nel caso di ATI da costituirsi, la domanda di ammissione dovrà essere presentata dall'impresa individuata come capogruppo e da ciascuna impresa, e deve contenere:

- esatta intestazione dell'impresa, completa di indirizzo codice fiscale e partita IVA;
- oggetto del servizio da eseguire e relativi importi;
- nominativi completi di tutti i dati anagrafici, del legale rappresentante, del titolare, degli amministratori e dei direttori tecnici.

Si precisa che la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara e/o dell'offerta – anche da parte di uno solo dei partecipanti ad un raggruppamento temporaneo non ancora costituito è causa di nullità dell'offerta medesima e di sua irricevibilità.

Allo stesso modo, la mancata allegazione di copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i o la sua mancata presenza all'interno del plico "A", rende la domanda e l'offerta nulla per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.

(II) DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', secondo il modello allegato ai documenti di gara, con la quale il legale rappresentante, consapevole che in caso di false dichiarazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00 citato:

- a) di possedere i requisiti di ordine generale previsti all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- b) il nominativo di chi ricopre la carica di legale rappresentante e di direttore tecnico;
- c) di essere regolarmente iscritto all'Albo delle cooperative e dei consorzi, in quanto costituente cooperativa o consorzio fra cooperative (di nazionalità italiana);
- d) di essere regolarmente iscritti all'Albo regionale (per associazioni di volontariato, ONLUS);
- e) per quanto riguarda il diritto al lavoro dei disabili: (I) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 ed in tal senso allega certificazione rilasciata dagli organi competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della L. 68/99; (II) che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- f) che, per l'attività inerente all'appalto da eseguire, il prestatore di servizio è iscritto nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicando provincia e numero di iscrizione, indicando di essere iscritto per attività adeguate all'appalto e di essere in regola col pagamento delle tassa annuale di iscrizione, ovvero, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato CE non residente in Italia);
- g) che il prestatore di servizio, nello Stato membro in cui è stabilito, dovendo essere in possesso di una particolare autorizzazione o appartenere a una particolare organizzazione ai fini della prestazione del servizio medesimo in quello Stato, è in possesso di tale autorizzazione ovvero appartiene a tale organizzazione;
- h) di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

- i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di gara, nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nella restante documentazione di gara ed amministrativa;
- l) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e dei relativi oneri;
- m) indica il numero delle posizioni previdenziali e la provincia di iscrizione relativamente alle posizioni: INPS, INAIL, e dichiara di essere in regola con i relativi versamenti;
- n) di essersi recato sul luogo dove debbono essere eseguiti i servizi, di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio presso la struttura;
- o) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
- p) di essere/non essere stati destinatari di provvedimenti interdittivi nell'ultimo biennio, ai sensi dell'art. 36bis del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- q) di essere iscritto, se trattasi di ONLUS, all'anagrafe tributaria, per la categoria corrispondente a quella del servizio

Si precisa che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Si precisa ulteriormente che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di inesistenza delle cause di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice, dovrà essere datata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti di seguito indicati:

- dal titolare (se si tratta di impresa individuale);
- da tutti i direttori tecnici e da tutti i soci (se si tratta di società in nome collettivo);
- da tutti i direttori tecnici e da tutti gli accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice);
- da tutti i direttori tecnici e da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio).

Il consorzio che non intende svolgere direttamente il servizio dovrà altresì dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 per conto di quali ditte concorre e quali imprese svolgeranno il servizio.

Per quanto concerne il requisito di capacità tecnica - esperienza lavorativa maturata dal soggetto concorrente, la dichiarazione dovrà contenere l'indicazione dell'opera professionale prestata (limitatamente al requisito richiesto) con la specificazione dell'Ente committente, tipologia, durata, risoluzione e esito positivo del servizio.

In caso di raggruppamenti d'impresе già costituiti, la domanda di ammissione e le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese dal rappresentante dell'impresa qualificata come capogruppo.

In caso di raggruppamenti d'impresе non ancora costituiti, la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e le dichiarazioni suddette dovranno essere presentate da ciascuna impresa del raggruppamento. Le imprese nella stessa domanda di ammissione, dovranno impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, nonché indicare l'impresa che assumerà il ruolo di capogruppo conferendole mandato speciale di rappresentanza, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti temporaneamente associati. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e risultare da scrittura privata autenticata.

Per quanto concerne il requisito di capacità economica e finanziaria, con riferimento all'art. 83 comma 4, la dichiarazione dovrà:

- autocertificare che il fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari non sia inferiore ad € 30.000.000,00 (euro trentamiloni/00) IVA esclusa (per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni non inferiore ad € 10.000.000,00 - euro diecimiloni/00):
- autocertificare che il fatturato specifico annuo nel settore servizi di gestione di strutture residenziali per anziani ovvero a servizi analoghi nei confronti di utenti anziani e/o categorie disagiate riferito a **ciascuno** degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non sia inferiore ad € 18.000.000,00 (euro diciottomiloni/00) IVA;

- autocertificare, l'elenco dei principali servizi prestati nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando; il contenuto dei certificati di cui si tratta (importo, data e destinatario pubblico o privato);

Per quanto concerne il requisito di capacità tecnica professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi:

- autocertificare che l'operatore economico abbia svolto nell'ultimo quinquennio con buon esito, servizi di gestione di strutture residenziali per anziani ovvero servizi analoghi nei confronti di utenti anziani e/o categorie disagiate, con specificazione del periodo ed i destinatari, pubblici e privati, di ogni singolo servizio;
- indicazione dei titoli di studio e professionale dei prestatori di servizio o dei dirigenti del soggetto concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi

(III) CAUZIONE PROVVISORIA di cui all'art. 93 del Codice dei contratti, per una garanzia pari al 2% del valore presunto di contratto (€ 450.000,00 - articolo 3.5. del presente Disciplinare di gara), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, di cui meglio infra al successivo articolo 13.

(IV) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO a prestare, in caso di aggiudicazione, le altre forme di garanzia ed assicurazione indicate nello schema di contratto di concessione;

Il concorrente di altro Stato CE, che eventualmente non intenda avvalersi del D.P.R. 445/2000, deve rendere la predetta dichiarazione unica quale "dichiarazione solenne" dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio, o un organismo professionale qualificato del Paese di appartenenza. In caso di riunione di imprese, lo schema di autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa.

- Ai sensi del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante sottoscrittore deve allegare a pena di esclusione semplice copia fotostatica di un proprio documento d'identità, in corso di validità. Ove la dichiarazione occupi più fogli, l'interessato deve opporre la propria firma anche sui margini dei fogli intermedi.

(V) PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO "PASOE", RILASCIATO DAL SERVIZIO AVCPASS.

(VI) CERTIFICAZIONE DI PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC OBBLIGATORIO DELL'IMPORTO DI € 500,00.

(VII) CAUZIONE EX ARTICOLO 183 COMMA 13 del Codice pari al 2,5% del valore dell'investimento come desunto dalla proposta messa in gara (€ 597.600,00) pari a € 14.940,00. La stessa dovrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso la sezione di tesoreria comunale, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 01.09.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d. lg. 24.02.1998, n. 58.

(VIII) CERTIFICAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO e presa visione dei luoghi, rilasciata dalla stazione appaltante;

(IX) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85 comma 3 d. lg. 159/2011) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, anche temporanee e di carattere straordinario esistenti all'atto della formulazione dell'offerta, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, compreso l'impegno a svolgere il servizio con le modalità previste nel progetto di gestione anche nelle more della formale stipula del contratto;

- accetta, ai sensi dell'art. 100 comma 2 del Codice, i requisiti particolari e le condizioni particolari per l'esecuzione del contratto previsti nella determina a contrattare nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17 comma 2 e 53 comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio e di essere in regola con le disposizioni della L.68/99; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice;
- qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", autorizza il Contraente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- attesta di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d. lg. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., del d. lg. 10.08.2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE (GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara;
- (in caso di operatori economici che alla data di pubblicazione del bando di gara e di tutti i documenti di gara abbiano formulato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ma che siano non ancora stati ammessi alla procedura di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis* comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267;
- (in caso di operatori economici che alla data di pubblicazione del bando di gara e di tutti i documenti di gara siano già stati ammessi alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267) indica, ad integrazione

di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

(X) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO o DGUE, (compilato secondo le specifiche istruzioni allegate al bando), stampato e sottoscritto.

(XI) "VERBALE CHIARIMENTI RUP" sottoscritto per presa visione. (riferimento articolo 26.3 del presente disciplinare).

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRAELENcata DOVRÀ ESSERE REPLICATA IN FORMATO .PDF, FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE ad esclusione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo che andrà inserita unicamente come file .pdf senza firma, E RIPORTATA SU DI UN SUPPORTO RIGIDO NON RISCIVIBILE (CD O DVD CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI PEN DRIVE O ALTRI SUPPORTI DI MEMORIA FLASH O ANALOGHI) INSERITO NELLA BUSTA "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

BUSTA B – PROPOSTA PROGETTUALE

11.7. La "BUSTA B – PROPOSTA PROGETTUALE" dovrà contenere:

La proposta progettuale e gestionale ed il Piano Economico Finanziario (asseverato in conformità alle disposizioni dell'art. 183 c. 9 del Codice) che dovranno essere datati e sottoscritti (a pena di esclusione) per esteso con firma leggibile del legale rappresentante del soggetto concorrente, o di persona munita di regolare mandato.

11.7.1 La proposta sarà resa sotto forma di elaborato progettuale impostato e articolato secondo l'ordine degli argomenti, dei parametri e sub-criteri riportati all'articolo 19 del presente disciplinare. Gli argomenti dovranno essere esposti con un linguaggio chiaro e semplice, seppur tecnico.

Si precisa sin da ora che la proposta progettuale organizzativa/gestionale deve contenere le specificazioni secondo le quali il concorrente intende articolare il programma di gestione della Casa di Riposo individuando in modo analitico i servizi che intende rendere e le loro relative modalità, distinguendo fra i servizi alla persona, i servizi di carattere alberghiero, i servizi di carattere educativo finalizzati al mantenimento delle competenze esistenti all'atto di ingresso di ciascun ospite, al miglioramento delle stesse, al recupero di competenze o al

conseguimento di “nuove” competenze da parte dell’ospite; le modalità di individuazione del piano assistenziale, le modalità di creazione di un progetto sociale ed educativo dedicato agli ospiti sia nella loro individualità sia nella loro collettività, le figure professionali che si intende dedicare allo sviluppo e mantenimento dei servizi sopra esemplificati, aggiungendo a maggior chiarimento ogni elemento ritenuto utile e sostanziale.

Si precisa ulteriormente che il progetto organizzativo/gestionale della Casa di Riposo dovrà contenere gli elementi additivi ed aggiuntivi che saranno oggetto di valutazione in gara ed assegnazione di punteggio: il punteggio viene assegnato valutando gli elementi ulteriori, migliorativi ed aggiuntivi rispetto alla base di gara (progetto del proponente): è, dunque, onere del candidato esporre in modo puntuale e sintetico tutte le migliorie, aggiunte ed implementazione che vengono offerte in sede di gara rispetto al progetto posto a base di gara, seguendo l’articolato/schema delle migliorie valorizzate nel presente disciplinare nell’art. 19 relativo alla valutazione degli elaborati progettuali.

11.7.2 Il Piano Economico Finanziario dovrà obbligatoriamente essere redatto tenendo conto del peso economico delle migliorie, aggiunte ed implementazioni che il concorrente propone; il Piano Economico Finanziario dovrà essere asseverato da un professionista iscritto all’albo dei Revisori Contabili e dovrà essere attestato da un interlocutore bancario ai fini della concreta fattibilità da parte dell’operatore economico proponente; il Piano Economico Finanziario non dovrà contenere alcun riferimento al canone di concessione né renderlo desumibile dalle indicazioni in esso contenute, pena la esclusione del concorrente dalla gara.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRAELENcata DOVRÀ ESSERE REPLICATA IN FORMATO .PDF, FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, E RIPOrtATA SU DI UN SUPPORTO RIGIDO NON RISCRIVIBILE (CD O DVD CON L’ESPRESSA ESCLUSIONE DI PEN DRIVE O ALTRI SUPPORTI DI MEMORIA FLASH O ANALOGHI) INSERITO NELLA BUSTA “BUSTA B – PROPOSTA PROGETTUALE”.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

11.8. La **"BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA"** dovrà contenere l'offerta economica da redigersi in conformità al modello allegato:

- redatta in lingua Italiana, su carta resa legale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di bollo;

- datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente, dovrà contenere l'esatta indicazione della stessa (compresi codice fiscale e n. di partita IVA);
- rilasciata senza riserve e condizioni, a pena di nullità;
- con indicazione della percentuale di rialzo sull'importo posto a base di gara, che dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere;
- indicante l'oggetto dell'appalto.

11.8.1. - Nella formazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari ed anche di quelle temporanee e straordinarie, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sui servizi oggetto della concessione.

11.8.2. - Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppate e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina dell'art. 48 d. lg. 50/2016 e s.m.i., specificando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

11.8.3. Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserva e/o condizionate ed in ribasso.

11.8.4. Tale busta, a pena esclusione, non dovrà contenere altri documenti.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRAELENcata DOVRÀ ESSERE REPLICATA IN FORMATO .PDF, FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, E RIPOrtATA SU DI UN SUPPORTO RIGIDO NON RISCRIvIBILE (CD O DVD CON L'ESPRESSA ESCLUSIONE DI PEN DRIVE O ALTRI SUPPORTI DI MEMORIA FLASH O ANALOGHI) INSERITO NELLA BUSTA "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA".

Art. 12

ESCLUSIONI

12.1. Non saranno comunque ammesse alla gara le offerte:

- pervenute oltre il termine previsto dal bando di gara, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
- mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi di chiusura del plico di invio, rispetto a quanto prescritto negli atti di gara;

- la cui busta sia pervenuta lacerata, danneggiata, manomessa; la cui busta non contenga la prescritta dicitura;
- la cui offerta economica non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura.

12.2. Non si darà corso all'apertura:

- del plico "contenitore" (con conseguente esclusione dalla gara), pervenuto oltre il termine stabilito, o non sigillato nei modi previsti dal bando, o che non riporti l'intestazione della ditta concorrente, l'oggetto della gara, o la data e l'ora fissata per la gara;
- del plico interno "Busta A — Documentazione amministrativa" (con conseguente esclusione dalla gara), che non sia stato sigillato nei modi previsti dal bando, o che non riporti l'intestazione della ditta concorrente o l'oggetto della gara;
- del plico interno "busta B – Proposta progettuale" (con conseguente esclusione dalla gara), che non sia stato sigillato nei modi previsti dal bando, o che non riporti l'intestazione della ditta concorrente o l'oggetto della gara;
- del plico interno "Busta C - Offerta economica" (con conseguente esclusione dalla gara), che non sia stato sigillato nei modi previsti dal bando, o non riporti l'intestazione della ditta concorrente o l'oggetto della gara.

12.3. Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio le offerte:

- con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
- la cui documentazione non sia inserita CORRETTAMENTE nelle buste richieste: BUSTA A, BUSTA B, BUSTA C.

12.4. Sono escluse dopo l'apertura della busta interna le offerte:

- mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati, da apporsi sull'offerta;
- che non rechino l'indicazione del rialzo percentuale sia in cifre che in lettere;
- che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richiesta a cui l'offerta risulti subordinata.

12.5. Sono comunque escluse a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
- formulate da soggetti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata ai sensi delle vigenti disposizioni;
- in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento.

12.6. Non saranno ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di gara.

Art. 13

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

13.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia di natura "provvisoria" pari all'2%** del valore presunto di contratto (precisato all'articolo 3.5 del presente Disciplinare di gara in € 450.000,00), sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente (art. 93 d. lgs. 50/2016). Fatto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice

La stessa dovrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso la sezione di tesoreria comunale, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 01.09.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d. lg. 24.02.1998, n. 58.

13.2. Idonea cauzione ulteriore ai sensi dell'art. 183 comma 13 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. che si fissa nel presente bando in misura pari ad **€ 14.940,00 e cioè pari al 2,5% del valore dell'investimento di € 597.000,00**, come indicato nel progetto di fattibilità posto a base di gara. Per tale cauzione si applicano i commi 2, 3, 4 dell'articolo 93 del Codice.

13.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in forma di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19.01.2018 n. 31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- prevedere espressamente la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 codice civile;
- prevedere espressamente l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la Compagnia/Banca nei confronti del beneficiario;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice, su richiesta del Contraente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

13.4. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: (I) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; (II) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero

da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); (III) duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

13.5. La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata – pena l'esclusione espressamente comminata dal comma 8 dell'art. 93 in precedenza richiamato dall'impegno incondizionato del fideiussore, a rilasciare a favore dell'offerente in caso di aggiudicazione, la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del medesimo decreto.

13.6. In caso partecipazione di R.T.I. già costituito, la cauzione dovrà essere intestata alla sola impresa capogruppo, mentre in caso di partecipazione di R.T.I. costituendo, la stessa dovrà essere intestata a tutte le imprese raggruppate. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice dei contratti, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (cooptate).

13.7. Ai fini della cauzione, il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee, dovrà essere attestato mediante documentazione prodotta in originale o copia conforme ai sensi della normativa vigente.

13.8. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

13.9. - Ai sensi dell'art 93, Comma 9 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

13.10. - L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi legalmente accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Essa potrà

essere ulteriormente ridotta, nel caso in cui l'operatore economico, si trovi nelle condizioni di cui all'art. 93 Comma 7 del Codice.

13.11. - La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario. L'offerta deve essere corredata (art. 93 comma 8 D.lgs. 50/2016), a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.

13.12. - È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta e possa essere fornita adeguata prova munita di data certa. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione.

13.13. - È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate.

13.14. - Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 14

SOCCORSO ISTRUTTORIO

14.1. - Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si riporta il testo vigente al momento dell'approvazione della documentazione di gara con l'espressa indicazione che sarà applicata la disciplina vigente al momento in cui la procedura di soccorso istruttorio viene attivata: *«Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, purché siano*

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa».

14.2. - L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta ;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta , che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

14.3. - Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di giorni 7 (sette) lavorativi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

14.4. - Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Contraente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un

termine perentorio di giorni 3 (tre) lavorativi a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, il Contraente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14.5. - Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice, è facoltà del Contraente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 15

PASSOE

15.1. - I soggetti interessati che intendono partecipare alla presente procedura di gara, devono presentare il documento PASSOE, rilasciato dal Servizio AVCPASS.

15.2. - Il concorrente deve obbligatoriamente effettuare la registrazione al Sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP - Servizio AVCPASS Operatore Economico e, individuata la procedura di affidamento alla quale intende partecipare, ottenere dal sistema un codice PASSOE, che deve essere stampato e inserito nella Busta della documentazione amministrativa.

15.3. - Il codice PASSOE e il codice che attesta che il concorrente può essere verificato tramite AVCPASS ed è pertanto necessario per consentire alla stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti in capo al Concorrente così individuato.

Art. 16

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

16.1. - È obbligatorio per le ditte concorrenti effettuare il sopralluogo della struttura comunale in cui si svolgerà il servizio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, co. 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. L'ufficio comunale competente rilascerà apposita attestazione di presa visione che la ditta concorrente dovrà allegare ai documenti di gara.

16.2. - Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'impresa o da persona da quest'ultimo appositamente incaricata previo rilascio di delega da parte del legale rappresentante dell'operatore economico; tale delega dovrà essere esibita e consegnata in sede di sopralluogo e farà parte del verbale di sopralluogo che la Stazione Appaltante rilascerà. In caso di A.T.I il sopralluogo dovrà essere eseguito dall'impresa capogruppo. Si precisa che l'incaricato da un'impresa non potrà eseguire il sopralluogo in nome e per conto di altre imprese.

16.3. - Per concordare il sopralluogo, le ditte interessate dovranno preventivamente inviare una richiesta al Responsabile del Servizio Sociale mediante posta elettronica all'indirizzo serviziosociale@comune.rocchettatanaro.at.it. La richiesta dovrà riportare i dati dell'operatore, un recapito telefonico, l'indirizzo di posta certificata, il nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

16.4. - In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

16.5. - In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando /aggregando /consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

16.6. - In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

16.7. - La mancata allegazione del certificato rilasciato dal Comune attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice.

Parte IV

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Art.17

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

17.1. - L'appalto è aggiudicato in base al **CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice.

Art. 18

COMMISSIONE GIUDICATRICE

18.1. - L'esame della documentazione e la valutazione delle offerte sarà affidata alla Commissione Giudicatrice.

18.2. - La nomina e la costituzione della citata Commissione, avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte e sarà resa pubblica entro il quattordicesimo giorno successivo al termine di scadenza di presentazione delle offerte.

18.3. La Commissione Giudicatrice è composta da n° 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77 comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

18.4. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

18.5. Il Contraente pubblica sul proprio profilo del committente:

<https://comune.rocchettatanaro.at.it/it/page/gara-europea-a-procedura-aperta-per-l-affidamento-i-403b4232-b338-42a1-8af1-f00b596384a4>

la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice.

Art. 19

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

19.1. – PROPOSTA PROGETTUALE - punteggio massimo attribuibile: PUNTI 80.

Il Progetto, redatto in lingua italiana, deve descrivere le scelte del concorrente relativamente a tutti i punti elencati nel presente Progetto Organizzativo/Gestionale - criteri e attribuzione del punteggio.

Si precisa che la proposta progettuale organizzativa/gestionale deve contenere le specificazioni secondo le quali il concorrente intende articolare il programma di gestione della Casa di Riposo individuando in modo analitico i servizi che intende rendere e le loro relative modalità, distinguendo fra i servizi alla persona, i servizi di carattere alberghiero, i servizi di carattere educativo finalizzati al mantenimento delle competenze esistenti all'atto di ingresso di ciascun ospite, al miglioramento delle stesse, al recupero di competenze o al conseguimento di "nuove" competenze da parte dell'ospite; le modalità di individuazione

del piano assistenziale, le modalità di creazione di un progetto sociale ed educativo dedicato agli ospiti sia nella loro individualità sia nella loro collettività, le figure professionali che si intende dedicare allo sviluppo e mantenimento dei servizi sopra esemplificati, aggiungendo a maggior chiarimento ogni elemento ritenuto utile e sostanziale.

Si precisa ulteriormente che il progetto organizzativo/gestionale della Casa di Riposo dovrà contenere gli elementi additivi ed aggiuntivi che saranno oggetto di valutazione in gara ed assegnazione di maggior punteggio: è dunque, onere del candidato esporre in modo puntuale e sintetico tutte le migliorie, aggiunte ed implementazioni che vengono offerte in sede di gara rispetto al progetto posto a base di gara, seguendo l'articolato/schema delle migliorie valorizzate nel presente disciplinare nel successivo art. 19.7 relativo ai criteri di valutazione degli elaborati progettuali.

19.2. - Il Progetto si compone di un massimo di 50 facciate A4, numerate, con testi di carattere Arial "corpo 12" interlinea singola e massimo 6 facciate in formato A3 per le rappresentazioni grafiche relative alle opere edili (adeguamento e manutenzione della struttura). Il Progetto è preceduto da un indice in cui dovranno essere utilizzati gli esatti titolo, ordine e numerazione proposti nella scheda e dovranno essere rispettati i dettagli richiesti relativamente ad ogni singolo punto.

19.3. - Il Progetto deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; per i raggruppamenti non ancora costituiti e per i consorzi non ancora costituiti, il Progetto deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutti i componenti, con allegati i documenti di identità in corso di validità.

19.4. - I documenti "scansionati", prodotti in lingua italiana, di cui è espressamente richiesta la messa a disposizione (quali: curricula delle figure referenti, certificazioni di enti terzi, schede tecniche di prodotti e di attrezzature, dichiarazione di fattibilità strutturale ove necessario) sono da considerarsi aggiuntivi rispetto al numero di facciate sopra indicate.

19.5. - L'attento rispetto di questa suddivisione degli argomenti, unito alla capacità di sintesi del concorrente, agevola l'attività valutativa della Commissione giudicatrice, in particolare l'individuazione della corrispondenza fra gli elementi dei diversi progetti da comparare; diversamente, la Commissione giudicatrice non sarà messa in condizione di valorizzare appieno il merito della proposta, con conseguente rischio di penalizzazione del punteggio da attribuire.

19.6. - Fatta salva la facoltà di verificare la congruità dell'offerta del concorrente aggiudicatario, la valutazione si estende alla coerenza della proposta in termini di fattibilità e semplicità/fluidità esecutiva della proposta formulata: nella modulazione del punteggio, la Commissione giudicatrice penalizza gli elementi - in particolare le migliori proposte - che facciano supporre difficoltà in fase esecutiva.

19.7. - Si precisa che: **(I)** la pura presentazione di una proposta di "progetto organizzativo/gestionale corrispondente alla base di gara" comporta, valutata da parte della Commissione la corrispondenza, l'assegnazione di 10 punti; per "progetto organizzativo/gestionale corrispondente alla base di gara" si intende un progetto organizzativo gestionale che contenga tutti gli elementi della proposta di progetto posta a base di gara nessuno escluso; **(II)** la pura presentazione di un "progetto tecnico manutentivo (comprensivo di manutenzione ordinaria ed interventi di manutenzione straordinaria) corrispondente alla base di gara" comporta, valutata da parte della Commissione la corrispondenza, l'assegnazione di 10 punti; per "progetto tecnico manutentivo (comprensivo di manutenzione ordinaria ed interventi di manutenzione straordinaria) corrispondente alla base di gara" si intende un progetto tecnico manutentivo che contenga tutti gli elementi della proposta di progetto posta a base di gara nessuno escluso.

In altri termini la formulazione di una offerta formata da proposta organizzativo progettuale e proposta tecnico manutentiva corrispondente a quella posta a base di gara, verificata tale corrispondenza da parte della Commissione, determina l'assegnazione di 20 punti complessivi che costituiscono il punteggio minimo per l'assegnazione del servizio.

Sarà dunque escluso dall'aggiudicazione il concorrente che non raggiunga almeno un punteggio pari a 20 sul Progetto Organizzativo/Gestionale.

PROPOSTA	DETTAGLIO	PUNTEGGIO
Creazione di primo nucleo specialistico	Obbligatoria in quanto prevista nella proposta progettuale a base di gara	10
Offerta di supporto all'interno del nucleo specialistico	Supporto Alzheimer	da 1 a 5
	Supporto Parkinson e parkinsonismi	da 1 a 10
	Supporto riabilitazione funzionale per disturbi neurologici	da 1 a 10
	Supporto riabilitazione funzionale da traumi	da 1 a 5
Creazione di secondo nucleo specialistico per differenziare le tipologie di supporto sopra indicate ed in particolare il supporto educativo funzionale	Supporto per il mantenimento e recupero delle competenze motorie e funzionali	da 1 a 15

Riqualificazione della cucina interna per il suo utilizzo		da 1 a 5
Interventi di manutenzione, adeguamento e riqualificazione impiantistica del plesso	Obbligatoria in quanto prevista nella proposta progettuale a base di gara	10
Ulteriori interventi finalizzati all'efficientamento energetico		da 1 a 3
Ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della funzionalità e confort della struttura a beneficio dei lavoratori e degli ospiti		da 1 a 7

19.8. - OFFERTA ECONOMICA - Punteggio massimo attribuibile: PUNTI 20

Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione all'offerta economicamente più vantaggiosa, e pertanto all'offerta con il maggior rialzo percentuale sul canone annuale posto a base di gara. Il canone annuale, è stabilito in € 15.000,00 (euro quindicimila/00) oltre I.V.A..

19.9. - L'elemento di valutazione è costituito dal rialzo percentuale sul canone posto a base di gara al quale è attribuito un coefficiente variabile secondo le seguenti indicazioni:

(I) è attribuito il coefficiente 1 (uno) all'offerta percentuale massima (più vantaggiosa per la stazione appaltante);

(II) è attribuito il coefficiente per interpolazione lineare alle altre offerte percentuali;

19.10. - I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

	$V(c) = R_i / R_{max} \times 25$
V(c)	è la valutazione relativa al concorrente;
R_i	è il rialzo percentuale dell'offerta in esame;
R_{max}	è il rialzo percentuale massimo tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la stazione appaltante)

19.11. - Per l'attribuzione del punteggio si considerano sempre le prime due cifre decimali arrotondate per eccesso se la terza cifra decimale è pari o superiore a cinque. In caso di contrasto tra le due indicazioni (in cifre e in lettere) prevarrà quella più vantaggiosa per l'Amministrazione (art. 72, R.D. 23.05.1924 n. 827).

19.12. Nella stessa dichiarazione di offerta economica il concorrente dovrà impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta rassegnata per 180 (centottanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di aggiudicazione della gara.

19.13. La dichiarazione sarà resa con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R.

n. 445/2000 e s.m.i., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

19.14. Il concorrente deve indicare i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Dovranno essere indicati, a pena di esclusione, i costi della sicurezza inerenti ai rischi specifici propri dell'attività dell'impresa inclusi nel prezzo offerto (art. 95 comma 10 d. lg. 50/2016).

19.16. Saranno esclusi i concorrenti che avranno inserito nella busta contenente la proposta progettuale elementi che facciano riferimento all'offerta economica tali da violare il principio di segretezza dell'offerta economica fino al completamento della valutazione delle offerte tecniche.

Parte V

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 20

ESAME E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

20.1. - L'esame e la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione sono rimessi all'apposita Commissione nominata dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.

20.2. - Il procedimento di gara sarà caratterizzato dalle seguenti fasi:

Prima Seduta Pubblica: la data della prima seduta pubblica sarà comunicata a tutti i concorrenti mediante pubblicazione del calendario delle sedute della Commissione di gara (solo prima seduta) unitamente alla pubblicazione della nomina della Commissione all'indirizzo:

<https://comune.rocchettatanaro.at.it/it/page/gara-europea-a-procedura-aperta-per-l-affidamento-i-403b4232-b338-42a1-8af1-f00b596384a4>

(I) La seduta si svolgerà presso il Comune di Rocchetta Tanaro (AT), ed in tale seduta la Commissione procederà all'esame della documentazione presentata per la partecipazione alla gara ai fini dell'ammissione alle successive fasi della gara e redigerà il calendario definitivo delle riunioni della Commissione che sarà pubblicato quale "Calendario definitivo delle sessioni di gara" all'indirizzo

<https://comune.rocchettatanaro.at.it/it/page/gara-europea-a-procedura-aperta-per-l-affidamento-i-403b4232-b338-42a1-8af1-f00b596384a4>

(II) Verranno ammessi alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in possesso dei requisiti e delle condizioni minime di partecipazione e che abbiano seguito le modalità di presentazione dell'offerta indicati nel presente disciplinare.

(III) Sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati entro i termini previsti dal bando, la commissione di gara nella prima seduta procede a:

- verificare la regolarità formale del plico, dare apertura al plico e verificare la regolarità formale ivi compresa la corretta chiusura e sigillatura della “Busta A” contenente la documentazione amministrativa, della “Busta B” contenente la proposta progettuale e della “Busta C” contenente l'offerta economica e, in caso negativo, ad escludere le relative offerte dalla gara;
- aprire la “Busta A - Documentazione Amministrativa” e verificare la regolarità di tutta la documentazione ivi contenuta e ad escludere i concorrenti che non abbiano rispettato i criteri del bando e del disciplinare di gara;
- verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui all'elenco dei documenti contenuti nella busta “Busta A - Documentazione Amministrativa”, si trovino in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d. lg. 50/2016 e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- verificare che i consorziati — per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono — non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorziato;
- verificare che i singoli concorrenti che partecipano in associazione temporanea o in consorzio non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l'offerta presentata in forma individuale;
- verificare che uno stesso concorrente non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi, pena l'esclusione di tutte le offerte.

(IV) Successivamente nella stessa seduta la Commissione Giudicatrice procede ad aprire, in seduta pubblica, i plichi “Busta B — Proposta progettuale” al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. Anche successivamente, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule appositamente stabiliti.

Seduta Riservata: la data sarà comunicata a tutti i concorrenti attraverso il “Calendario definitivo delle sessioni di gara” pubblicato all’indirizzo

<https://comune.rocchettatanaro.at.it/it/page/gara-europea-a-procedura-aperta-per-l-affidamento-i-403b4232-b338-42a1-8af1-f00b596384a4>

Sulla base della documentazione contenuta nei plichi "Busta B – Proposta progettuale", la Commissione di gara procederà all'analisi dell'offerta tecnico-gestionale e attribuirà i relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione riportati nel presente disciplinare. Procederà altresì a:

- verificare la regolarità di tutta la documentazione "Busta B – Proposta progettuale" presentata quale progetto/offerta e ad escludere i concorrenti che non abbiano rispettato i criteri del bando e del disciplinare di gara; ciò fatto, la commissione procederà a siglare tutti gli elaborati presenti all'interno dei plichi oggetto dei progetti/offerta;
- valutare le proposte presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti inerenti il servizio;
- assegnare i relativi punteggi secondo i criteri stabiliti dal presente disciplinare;
- escludere tutti i progetti/offerta che non rispettino le prescrizioni minime stabilite nella proposta progettuale posta a base di gara, nel presente disciplinare e nei restanti atti posti a base di gara;
- attribuire il punteggio per la "Proposta progettuale" nel rispetto dei criteri di valutazione contenuti nel presente disciplinare all'articolo 19.

(I) La commissione si avvale della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute riservate per la valutazione delle "Proposte progettuali" presentate e le conseguenti attività indicate nel presente Disciplinare di gara.

(II) Il Presidente della Commissione giudicatrice potrà, comunque, chiedere ai soggetti partecipanti alla gara di fornire ogni notizia utile a chiarire i contenuti della Proposta Progettuale e della documentazione presentata e/o di fornire idonea dimostrazione degli stessi; non saranno in nessun caso ammessi documenti o elementi integrativi della Proposta progettuale.

Seconda Seduta Pubblica: la data sarà comunicata a tutti i concorrenti mediante il "Calendario definitivo delle sessioni di gara" all'indirizzo

<https://comune.rocchettatanaro.at.it/it/page/gara-europea-a-procedura-aperta-per-l-affidamento-i-403b4232-b338-42a1-8af1-f00b596384a4>

La Commissione procederà a:

- dare lettura dei punteggi, relativi al merito tecnico, assegnati a ciascuna Proposta progettuale presentata;
- comunicare gli eventuali concorrenti esclusi dalla gara in quanto la loro Proposta progettuale non ha raggiunto il punteggio minimo previsto;
- aprire, relativamente ai concorrenti ammessi, i plichi "Busta C - Offerta economica" contenenti le offerte relative al prezzo offerto e al calcolo dei relativi punteggi secondo i criteri stabiliti dal presente Disciplinare.

Terza Seduta Pubblica: la data sarà comunicata a tutti i concorrenti mediante il "Calendario definitivo delle sessioni di gara" all'indirizzo

<https://comune.rocchettatanaro.at.it/it/page/gara-europea-a-procedura-aperta-per-l-affidamento-i-403b4232-b338-42a1-8af1-f00b596384a4>

La Commissione procederà:

- ad applicare i modelli di calcolo e conseguentemente all'attribuzione dei nuovi punteggi per le offerte economiche;
- alla formulazione della graduatoria con i punteggi assegnati a ciascun concorrente, quale risultato della somma tra il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica e a quella economica, e alla proposta di aggiudicazione provvisoria;

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97 comma 3 del Codice la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che, ai sensi dell'art. 97, comma 5, 6 e 7 del Codice, procede a norma del successivo articolo 21 del presente Disciplinare ("Verifica di anomalie delle offerte") alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97 comma 1 e 4 del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della Stazione Appaltante ovvero della commissione di gara.

20.3. La Commissione propone al RUP l'esclusione dell'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

20.4. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella "Busta A – Documentazione amministrativa" e/o nella "Busta B – Proposta progettuale";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59 comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettose dei documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 21

VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE

21.1 Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, co. 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta presenti un PEF comprensivo degli elementi di miglioria, aggiunta ed implementazione anormalmente basso rispetto al PEF posto a base di gara, su segnalazione della Commissione il RUP effettua la verifica delle offerte valutando la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere h) oppure i), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte.

Il RUP procede:

- a) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare;
- b) assegnando all'offerente un termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) anche avvalendosi della medesima commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;

d) assegnando all'offerente un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;

e) esaminando gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.

Il RUP può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi:

f) non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);

g) non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e).

Esperita la procedura sopra riportata, il RUP individua la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata conseguentemente procede alla proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria applicando la prelazione in favore del proponente originario se questi ha partecipato alla gara oppure mediante sorteggio tra le stesse offerte se il proponente originario non ha partecipato alla gara oppure ha maturato un punteggio inferiore a quello dei concorrenti.

21.2. In ogni caso il Contraente esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Art. 22

AGGIUDICAZIONE

22.1. Espletato il suo compito e formata la graduatoria, la Commissione, applicata, ove necessario, la disciplina della prelazione in favore del proponente originario concorrente alla gara, trasmetterà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente primo classificato al Responsabile del Procedimento che provvederà all'adozione del provvedimento di competenza.

22.1.1 Ai sensi dell'art. 183 comma 15 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al proponente è riconosciuto il diritto di prelazione nell'assegnazione del servizio in caso di parità di punteggio all'esito della gara.

22.1.2 Il rilievo in ordine all'applicazione del diritto di prelazione è di competenza del R.U.P. nominato che procederà a notificare il proponente e prendere atto della sua manifestazione di volontà di esercitare il diritto medesimo.

22.1.3 Qualora il proponente non eserciti il diritto di prelazione il RUP comunicherà il mancato esercizio alla Commissione aggiudicatrice che procederà ad assegnare provvisoriamente la gara al primo classificato in base alla graduatoria redatta mandando poi nuovamente al RUP per gli atti di sua competenza.

22.2. Il Contraente si riserva comunque la facoltà di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico.

22.3. Dopo l'aggiudicazione provvisoria la Committente effettuerà le verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, tramite AVCPASS. Ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi ulteriore aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Contraente può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

22.4. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, con l'espletamento degli adempimenti di legge, all'escussione della cauzione provvisoria e alla determinazione della nuova graduatoria ed alla conseguente eventuale nuova provvisoria aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la gara.

22.5. Ove il soggetto aggiudicatario non ottemperi alla trasmissione di quanto richiesto ai fini dell'aggiudicazione definitiva e della predisposizione del contratto e comunque nel caso non si addenesse, per qualsiasi motivo non dipendente dall'Amministrazione concedente, alla stipulazione del contratto stesso, si procederà, con atto motivato, all'annullamento per decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

22.6. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

22.8. A nessun concorrente sarà restituita la documentazione prodotta.

22.9. Il concessionario rimarrà vincolato alla propria offerta per tutto il periodo contrattuale fatto salvo il diritto di revisione previsto dall'articolo 182 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 23

CONTRATTO

23.1. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, e avverrà nei termini previsti dall'art. 32, c. 8 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il Comune procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

23.2. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

23.3. La stipula del Contratto avrà luogo entro 60 (in lettere sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice

23.4. Il concorrente aggiudicatario verrà invitato alla sottoscrizione del contratto, da sottoporsi a registrazione, con spese a carico della medesima, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale concedente. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23.5. L'aggiudicazione avverrà sotto riserva di successivi accertamenti da parte degli organi competenti nel caso sorgessero contestazioni in sede di gara.

23.6. L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad avviare subito il procedimento inerente l'acquisizione delle autorizzazioni al funzionamento, assicurando l'avvio del servizio nei tempi imposti dall'ente concedente.

23.7. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

23.8. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23.9. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

23.10. Alla firma del contratto l'aggiudicatario dovrà:

1. consegnare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del Codice prestata nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio (articolo 183 comma 13 del Codice);

2. consegnare copia della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (CAR), ai sensi dell'art. 1891 c.c., per tutta la durata dei lavori; detta polizza dovrà prevedere la copertura contro i rischi derivanti da danni o distruzione alle strutture e agli impianti, anche preesistenti e La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore della struttura (pari a € 2.600.000), mentre il massimale di responsabilità civile verso i terzi non potrà essere inferiore ad € 5.000.000,00 (leggonsi euro cinquemilioni/00, tale polizza dovrà includere anche i danni causati al concedente, ai dipendenti e consulenti del concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di adeguamento, manutenzione straordinaria ed implementazione impiantistica).

3. consegnare le seguenti polizze relative alla copertura assicurativa:

- ramo danni - responsabilità civile – responsabilità civile generale – con copertura per il committente, gli ospiti della casa di riposo ed i prestatori d'opera, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per sinistro;
- ramo danni- responsabilità civile professionale per le attività professionali svolte dal personale sanitario con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per sinistro.
- ramo danni – responsabilità civile fabbricati ("rischio locativo") con massimale non

inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), comprensiva di garanzia di pari valore per ricorso terzi da incendio.

23.11 Entro 60 giorni dalla richiesta il concessionario dovrà provvedere al pagamento dell'importo delle spese di cui al comma 9 terzo periodo dell'articolo 183 del Codice (già quantificate nella proposta in € 14.300,00) a favore del promotore. Nel caso il concessionario abbia esercitato la prelazione quest'ultimo dovrà, entro 60 giorni dalla richiesta, provvedere al pagamento a favore dell'originario aggiudicatario delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 del citato articolo 183.

ART. 24

CLAUSOLA SOCIALE

24.1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, in applicazione dell'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

24.2. Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra Comune, appaltatore e sindacati.

Art. 25

TERMINI ED EFFICACIA DELL'OFFERTA

25.1. Gli offerenti avranno la possibilità di svincolarsi dall'offerta qualora entro 180 giorni dalla data di esperimento delle procedure di gara, non venga stipulato apposito contratto o l'ordinazione del servizio richiesto. I concorrenti debbono formulare l'offerta precisando modalità atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento con l'amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio.

Art. 26

PUNTI DI CONTATTO ED INFORMAZIONI

26.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP. Le richieste dovranno pervenire esclusivamente a mezzo

PEC all'indirizzo info@pec.comune.rocchettatanaro.at.it **entro le ore 12.30 del 02/12/2021** avendo cura di indicare nell'oggetto "Chiarimenti bando di gara per finanza di progetto casa di riposo". Le richieste devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

26.2. Gli operatori economici potranno prendere visione delle risposte a tutte le richieste di chiarimento pervenute consultando giornalmente la pagina

<https://comune.rocchettatanaro.at.it/it/page/gara-europea-a-procedura-aperta-per-l-affidamento-i-403b4232-b338-42a1-8af1-f00b596384a4>

26.3. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno rese disponibili mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte, **entro il 03/12/2021**, in un apposito verbale (Verbale Chiarimenti RUP) che sarà pubblicato, unitamente agli originari documenti di gara, sulla pagina:

<https://comune.rocchettatanaro.at.it/it/page/gara-europea-a-procedura-aperta-per-l-affidamento-i-403b4232-b338-42a1-8af1-f00b596384a4>

Tale documento, che costituirà parte integrante degli atti di gara, dovrà essere sottoscritto per presa visione ed inserito nella Busta A "Documentazione amministrativa".

26.4. Si precisa che il Comune concedente, per eventuali comunicazioni ai partecipanti o per quelle di carattere generale, potrebbe utilizzare sia la PEC che la pagina del sito istituzionale:

<https://comune.rocchettatanaro.at.it/it/page/gara-europea-a-procedura-aperta-per-l-affidamento-i-403b4232-b338-42a1-8af1-f00b596384a4>

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti l'onere di monitorare tale ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

26.5. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 27

NORMATIVA SULLA PRIVACY

27.1. In applicazione del GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs 30.06.2003 n.196 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio di cui trattasi.

27.2. Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione.

27.3. I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

27.4. Titolare del trattamento è il Comune di Rocchetta Tanaro, Responsabile per il trattamento dei dati personali è il legale rappresentante. Incaricato del trattamento è il personale degli uffici comunali.

27.5. In ogni momento ogni partecipante alla gara potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento.

Rocchetta Tanaro, lì 03/11/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Andrea Marchisio